



FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO GRASSINA

- STATUTO -

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 – Disposizioni Generali..... | 2 |
| ART. 2 – Definizione..... | 2 |
| ART. 3 – Bandiera..... | 2 |
| ART. 4 – Obiettivi..... | 2 |
| ART. 5 – Attività..... | 2 |
| ART. 6 – Fondamenti dell'attività..... | 3 |
| ART. 7 – Soci..... | 3 |
| ART. 8 – Diritti e doveri dei Soci..... | 3 |
| ART. 9 – Comunicazioni..... | 3 |
| ART. 10 – Tipologie di Soci..... | 4 |
| ART. 11 – Sanzioni a carico dei Soci..... | 4 |
| ART. 12 – Perdita della qualità di Socio..... | 4 |
| ART. 13 – Organi dell'Associazione..... | 4 |
| ART. 14 – Assemblea Generale dei Soci..... | 5 |
| ART. 15 – Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria..... | 5 |
| ART. 16 – Convocazione delle Assemblee..... | 5 |
| ART. 17 – Diritto di elettorato attivo e passivo..... | 5 |
| ART. 18 – Commissione Elettorale..... | 6 |
| ART. 19 – Operazioni di voto..... | 6 |
| ART. 20 – Sostituzione membri degli organi associativi..... | 7 |
| ART. 21 – Il Consiglio Direttivo..... | 7 |
| ART. 22 – Il Consiglio Direttivo..... | 7 |
| ART. 23 – Incarichi del Consiglio Direttivo..... | 7 |
| ART. 24 – Il Presidente..... | 8 |
| ART. 25 - Il Segretario..... | 8 |
| ART. 26 - L'Amministratore..... | 8 |
| ART. 27 - Il Cassiere..... | 8 |
| ART. 28 - Il Provveditore..... | 8 |
| ART. 29 - Responsabile dei Volontari..... | 8 |
| ART. 30 - Durata del mandato del Consiglio Direttivo..... | 9 |
| ART. 31 - Collegio dei Sindaci Revisori..... | 9 |
| ART. 32 - Il Collegio dei Probiviri..... | 9 |
| ART. 33 – Forum dei giovani..... | 9 |
| ART. 34 – Esercizio finanziario e entrate..... | 9 |
| ART. 35 – Patrimonio..... | 9 |
| ART. 36 – Residui di bilancio..... | 10 |
| ART. 37 – Indisponibilità del capitale..... | 10 |
| ART. 38 – Scioglimento dell'Associazione..... | 10 |
| ART. 39 – Devoluzione del patrimonio..... | 10 |
| ART. 40 - Norma finale..... | 10 |

ART. 1 – Disposizioni Generali

E' costituita con sede in Grassina (FI), Via Spinello Aretino n. 9/10, un'Associazione di Pubblica Assistenza denominata Fratellanza Popolare e Croce d'Oro, in seguito anche Associazione. Essa, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, studi medici o ambulatori, sezioni e uffici. La sua durata è illimitata.

ART. 2 – Definizione

La Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare e Croce d'Oro è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, e quelli previsti dalla normativa sul Volontariato vigente.

ART. 3 – Bandiera

La bandiera dell'Associazione è bianca con un cerchio diviso in tre settori blu scuro portante la scritta a caratteri bianchi FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA con al centro del cerchio una croce d'oro bordata di rosso, l'apice dei tre settori porta due ramoscelli di olivo intrecciati con le lettere incrociate FPDC, questo simbolo viene usato per tutti i documenti e automezzi. La bandiera potrà essere esposta o portata in tutte le manifestazioni che il Consiglio crederà opportune. Ma non potrà essere esposta o portata a manifestazioni di parte.

ART. 4 – Obiettivi

La Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare e Croce d'Oro è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro. L'Associazione conforma il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;
- f) Collaborare, anche attraverso l'esperienza personale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- h) Collaborare con enti pubblici e/o privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Per la migliore attuazione di tali scopi, potranno essere costituite sezioni territoriali anche fuori dalla circoscrizione dell'Associazione e potranno essere sottoscritti accordi di collaborazione con enti, altre associazioni e/o cooperative sociali.

ART. 5 – Attività

In particolare, ma non tassativamente, l'Associazione svolge la sua azione per:

- a) Prestare soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche o altre Associazioni di Volontariato;
- c) Promuovere e organizzare la donazione e la raccolta del sangue;

- d) Effettuare servizi di trasporto sangue ed organi;
- e) Promuovere ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, nonché prestare la propria opera in caso di calamità e sinistri quando ne venga richiesta o ne sia riconosciuta l'utilità;
- f) Assistenza domiciliare;
- g) Onoranze funebri;
- h) Promuovere iniziative di formazione ed informazione nel campo della prevenzione socio-sanitaria nei suoi vari aspetti;
- i) Organizzare corsi di formazione anche in collaborazione con i progetti dell'ANPAS.;
- j) Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

L'organizzazione delle singole attività dell'Associazione sarà disciplinata da un regolamento interno e da ordini di servizio emanati dagli Organi Associativi più avanti descritti.

ART. 6 – Fondamenti dell'attività

La Fratellanza Popolare e Croce d'Oro di Grassina si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, dell'apporto volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla normativa vigente.

ART. 7 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda scritta su apposita modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo il quale deciderà in via definitiva e non impugnabile sull'ammissione in presenza dei requisiti di buona condotta morale e civile del richiedente.

ART. 8 – Diritti e doveri dei Soci

E' diritto di ogni Socio:

- a) Partecipare alla vita associativa per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 4 nei modi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli Ordini di Servizio emanati dagli Organi Associativi più avanti descritti;
- b) Eleggere le cariche sociali e candidarsi alle elezioni stesse secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- c) Richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto;
- d) Accedere ai servizi offerti dall'Associazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle garantite all'utenza generica;

E' dovere di ogni Socio:

- a) Rispettare le norme del presente Statuto ed i provvedimenti deliberati dagli Organi Associativi;
- b) Non compiere atti potenzialmente dannosi agli interessi e all'immagine dell'Associazione;
- c) Versare con regolarità le quote associative nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Comunicazioni

Salvo i casi in cui lo Statuto preveda forme di comunicazione diverse, gli avvisi ed i comunicati indirizzati ai Soci vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso la sede sociale a cura del Consiglio Direttivo. Gli stessi, decorsi 30 giorni dalla data di affissione, si danno ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti i Soci.

ART. 10 – Tipologie di Soci

I Soci si distinguono in:

- a) Ordinari – coloro che ammessi secondo le modalità definite dall' Art. 7 versano con regolarità la quota sociale secondo gli importi e le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, e rispettano più in generale i doveri di cui all'Art. 8;
- b) Attivi – coloro che oltre ad essere Soci Ordinari fanno specifica domanda scritta su modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo per prestare la propria azione di volontariato attraverso le attività svolte dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, decide in via definitiva e non impugnabile sull'ammissione. Il Socio attivo si impegna a prestare il servizio secondo le prescrizioni regolamentari. La qualità di Socio Attivo si rinnova prestando la propria costante attività di Volontariato all'interno dell'Associazione. In caso d'inattività per più di dodici mesi si perde la suddetta qualità.
- c) Soci Benemeriti o Onorari – sono nominati dal Consiglio Direttivo Soci Benemeriti coloro che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo e all'affermazione dell'Associazione.

I Soci di cui alle lettere a) e b) pagano una quota sociale annua nei modi e negli importi deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno le quote associative e le modalità di riscossione. Tutti i Soci sono inseriti in un ruolo generale ed ordinati per ogni singola categoria.

ART. 11 – Sanzioni a carico dei Soci

Ai Soci che violano il presente Statuto o che trasgrediscono i doveri sociali possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale, che trova applicazione esclusivamente nei riguardi di coloro che si rendano responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o disposizioni di servizio. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, esclusa qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione;
- b) Censura scritta, che viene applicata in caso di inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari interne, ovvero quando un Socio manchi di rispetto ad altri Soci o comunque non tenga, sia in pubblico, che in privato comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell'Associazione;
- c) Sospensione da 3 a 12 mesi, che può essere applicata al Socio che incorre più di una volta nelle violazioni statutarie o regolamentari di cui al punto precedente o quando queste rivestano maggiore gravità;
- d) Radiazione, che viene comminata al Socio che si renda responsabile di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/o Regolamenti, ovvero in concreto operi in contrasto con lo spirito, gli interessi, le finalità e l'immagine dell'Associazione, così da rendere incompatibile la sua presenza all'interno dell'Associazione.

ART. 12 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) Temporaneamente per provvedimento di sospensione;
- b) Definitivamente per radiazione;
- c) Per morosità ed altri gravi motivi;
- d) Per dimissioni;
- e) Per decesso.

ART. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi deliberanti:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviviri.

Sono organi di controllo:

- a) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Sono organi consultivi:

- a) Il Forum dei giovani, se costituito.

ART. 14 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione che approva, su proposta del Presidente, gli orientamenti generali dell'Associazione e prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio Direttivo e tutto il corpo sociale.

L'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) delibera per alzata di mano o per appello nominale se richiesto da almeno un terzo degli intervenuti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

Il Consiglio Direttivo, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea Generale, nomina la Commissione Verifica Poteri. Questa dovrà disporre dell'elenco Soci Votanti ai quali garantirà l'accesso all'Assemblea Generale e fornirà loro un cartellino attestante il potere di voto. Il Consiglio Direttivo contestualmente nomina la Commissione Scrutatori che avrà l'incarico in sede di Assemblea Generale di contare i voti espressi.

ART. 15 – Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria

L'Assemblea generale è Ordinaria o Straordinaria.

L'Ordinaria ha luogo nel periodo dal 31/1 al 31/5 di ogni anno. La Straordinaria tutte le volte che il Consiglio lo riterrà necessario o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un decimo dei Soci, con domanda scritta e motivata.

Nell'Assemblea Ordinaria vengono presentati per l'approvazione il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

I bilanci dovranno essere esposti presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

All'Assemblea Straordinaria sono riservate le modifiche dello Statuto che saranno deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti che comunque non dovranno essere meno di 40, e in presenza di Notaio. All'Assemblea Straordinaria sono inoltre riservate le delibere di alienazione e di acquisizione dei beni immobili.

ART. 16 – Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso da inviare con almeno 10 giorni di anticipo a ciascun Socio o affisso nella bacheca della sede sociale e da divulgare con la massima diffusione.

La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Il diritto dal voto dei Soci è disciplinato dall'art. 17 del presente Statuto.

Le adunanze saranno valide in "prima convocazione" quando intervenga almeno la metà dei Soci, ed in "seconda convocazione", qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La "seconda convocazione" potrà aver luogo non prima di un'ora successiva alla "prima convocazione".

ART. 17 – Diritto di elettorato attivo e passivo

Il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri sono eletti normalmente ogni tre anni.

Possono essere candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci Revisori ed hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, regolarmente iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso e quello precedente.

Possono essere candidati al Collegio dei Proviviri tutti i Soci che abbiano oltre 50 anni di età, regolarmente iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso e i 4 anni precedenti.

I Soci ai quali siano state comminate negli ultimi 24 mesi una o più sanzioni di cui all'Art. 11 lettera c) del presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo, se in possesso dei requisiti sopradescritti, ma non potranno essere eletti in nessuna carica sociale.

I Soci Benemeriti hanno sempre diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 18 – Commissione Elettorale

Entro la scadenza temporale del mandato, l'Assemblea Generale nomina la Commissione Elettorale composta da cinque membri scelti fra dieci Soci proposti dal Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario, redige i verbali delle proprie riunioni che devono essere messi agli atti dell'Associazione.

Essa, per mandato conferitole dall'Assemblea Generale, ha i compiti di:

- a) Indire le elezioni che si devono svolgere dopo tre e non oltre sei settimane dall'Assemblea Generale che l'ha nominata;
- b) Raccogliere le liste e le candidature definite dall'Art. 19 comprensive di dichiarazione di accettazione e d'impegno dei singoli componenti. Le liste devono recare la sottoscrizione di trenta Soci presentatori (diversi dai candidati al Consiglio Direttivo), legittimati al voto ai sensi di Statuto. Ogni Socio presentatore può firmare una sola lista di candidati al Consiglio Direttivo;
- c) Verificare l'ammissibilità di tutti i candidati alle cariche sociali relativamente al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. La Commissione Elettorale dovrà escludere dalle liste i candidati privi dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- d) Predisporre le schede di voto;
- e) Approntare il seggio;
- f) Presiedere le votazioni curando tutte le formalità inerenti lo svolgimento delle elezioni, quali la convalida delle schede e la verifica della legittimazione al voto dei votanti;
- g) Procedere allo scrutinio delle schede, alla compilazione e pubblicazione delle graduatorie risultanti in ordine di voto;
- h) Convocare la riunione di insediamento dei nuovi organi e presiederla fino alla nomina del Presidente dell'Associazione

I membri della Commissione Elettorale non possono far parte delle liste dei candidati al Consiglio Direttivo. Ogni Socio è candidabile in una sola lista.

ART. 19 – Operazioni di voto

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto su una o più liste chiuse validate dalla Commissione Elettorale e composte da quindici candidati in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 17 del presente Statuto. In sede di votazioni ogni elettore potrà esprimere sino a undici preferenze all'interno una sola lista. Risulta eletta la lista che avrà riportato il maggior numero di voti di lista ed all'interno di essa gli undici candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati della lista eletta ricevano un pari numero di preferenze, prevarrà quello con maggiore anzianità anagrafica. Nell'ipotesi in cui vengano votati candidati inseriti in liste diverse il voto espresso per il Consiglio Direttivo verrà annullato. Nel caso in cui, nell'ambito di una medesima lista, vengano espresse preferenze in numero superiore a undici, le preferenze stesse saranno annullate, rimanendo fermo e valido il voto di lista.

Le elezioni dei Sindaci Revisori e dei Proviviri si svolgono su un'unica lista per ogni Collegio composta da almeno cinque candidati in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art.17 del presente Statuto e presentati dalla Commissione Elettorale. Ogni elettore potrà esprimere sino a tre preferenze per il Collegio dei Proviviri e sino a tre per il Collegio dei Sindaci Revisori. L'indicazione di un numero di preferenze maggiore rende nullo il voto per la lista cui si riferisce l'eccedenza.

L'indicazione di nominativi non ricompresi nelle liste pubblicate dalla Commissione Elettorale e nelle schede di voto rende nulla l'intera scheda elettorale.

Per tutte le cariche sociali si considerano votati soltanto i candidati che hanno riportato preferenze.

ART. 20 – Sostituzione membri degli organi associativi

In tutti gli organi dell'Associazione in caso di cessazione della carica subentra il primo dei non eletti.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di direzione, controllo e coordinamento su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione. Esegue i deliberati dell'Assemblea Generale, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro attuazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in particolare su:

- a) Ammissione e riammissione Soci, in nessun caso potrà riammettere Soci radiati;
- b) Disposizioni generali relative al corretto espletamento dei servizi e relativi provvedimenti;
- c) Progetti mirati a qualificare l'attività del Volontariato, a promuovere la solidarietà popolare e il principio di mutualità;
- d) Progetti di sviluppo di servizi riservati ai Soci dell'Associazione o all'utenza generica;
- e) Istituzione, nomina, modifica e scioglimento di commissioni operative che collaborino con i responsabili dei vari servizi;
- f) Stato delle entrate e delle uscite annuali, formulando preventivi e consuntivi di spesa;
- g) Acquisto e alienazione dei beni strumentali dell'Associazione;
- h) Investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
- i) Assunzione o licenziamento dei dipendenti e conferimento di incarichi a professionisti autonomi;
- j) Notifica ed applica le sanzioni di cui all'Art. 11 del presente Statuto deliberate dal Collegio dei Probiviri.

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti secondo quanto previsto dall'Art. 19 del presente Statuto. Sono valide le riunioni a cui intervengono almeno sei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Delibera con voto segreto solo se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Il Consiglio verrà convocato di norma ogni 30gg. e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, o quando almeno tre Consiglieri propongano la convocazione al Presidente.

ART. 23 – Incarichi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo durante la riunione di insediamento nomina il Presidente dell'Associazione. L'affidamento degli altri incarichi avverrà su proposta di quest'ultimo nel più breve tempo possibile.

Oltre al Presidente gli incarichi interni al Consiglio Direttivo sono:

- a) Vice-presidente;
- b) Segretario;
- c) Amministratore;
- d) Cassiere;
- e) Provveditore;
- f) Responsabile dei Volontari.

Singoli incarichi possono essere assegnati agli altri Consiglieri o a persone esterne al Consiglio Direttivo secondo le necessità contingenti dell'Associazione. Tutti gli incarichi e le relative variazioni dovranno essere portate a conoscenza dei Soci mediante comunicato da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 24 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli ha altresì il potere di sporgere querela a nome dell'Associazione. Firma tutti gli atti ed i documenti sociali, ha la sorveglianza su tutte le attività dell'Associazione o comunque svolte all'interno della sede sociale. Ogni anno presenta all'Assemblea Generale la relazione sull'andamento dell'Associazione riportante i risultati conseguiti e le prospettive future, propone progetti di breve e lungo termine. Presiede le Assemblee Generali e le riunioni di Consiglio disciplinando il diritto di parola e vigilando sulla durata degli interventi per consentire a tutti coloro che lo desiderano di intervenire. Vigila altresì che per forma e contenuto gli interventi stessi siano consoni alle finalità dell'Associazione. Trasmette al Consiglio Direttivo le linee guida dell'Associazione determinate dall'Assemblea Generale, può assumere ogni atto urgente nell'interesse dell'Associazione e a tutela della stessa ed è il responsabile della comunicazione all'esterno dell'Associazione. Lo stesso Socio non potrà essere eletto Presidente per più di nove anni consecutivi. In caso di sua assenza, indisponibilità, decadenza o cessazione del mandato tali funzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 25 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute di Consiglio. Archivia tutti i documenti dell'Associazione, redige le deliberazioni del Consiglio Direttivo controfirmandole e provvede all'inoltro ai diretti interessati, cura l'affissione dei comunicati del Consiglio nella bacheca sociale. In collaborazione con il Presidente dispone e monitora i provvedimenti necessari all'attuazione delle delibere.

ART. 26 - L'Amministratore

L'Amministratore ha il controllo delle entrate e delle uscite, è responsabile della tenuta dei libri contabili obbligatori e fa quant'altro gli viene attribuito dal Consiglio Direttivo in ordine ai programmi di attività economica. Predisporre lo scadenziario delle entrate e delle uscite tenendo conto della situazione contingente e delle prospettive finanziarie.

I prelievi sui depositi presso banche, poste, uffici pubblici, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Cassiere, ovvero dal Presidente e dall'Amministratore, ovvero dall'Amministratore e dal Cassiere. Le operazioni su conti correnti o depositi potranno essere effettuate tramite home banking dal Presidente, dall'Amministratore o dal Cassiere secondo specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

L'Amministratore predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo annuali che, previa approvazione del Consiglio Direttivo verranno sottoposti all'Assemblea Generale.

ART. 27 - Il Cassiere

Il Cassiere esige e paga su disposizione del Presidente o dell'Amministratore. Tiene il Registro di cassa. E' soggetto a verifica di cassa quando il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci Revisori lo ritengano opportuno.

ART. 28 - Il Provveditore

Il Provveditore si occupa di far elaborare i preventivi i spesa per i beni e servizi occorrenti all'Associazione, effettua le provviste ordinarie occorrenti secondo i limiti di spesa definiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 29 - Responsabile dei Volontari

Il Responsabile dei Volontari:

- a) Applica le procedure d'ingresso e propone al Consiglio l'ammissione dei nuovi Volontari;
- b) Supervisiona i percorsi formativi dei Volontari;
- c) Supervisiona la frequenza e la regolarità con cui i Volontari prestano la loro opera;
- d) Coordina la programmazione dei servizi e dispone i provvedimenti operativi atti a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività svolte dall'Associazione.

ART. 30 - Durata del mandato del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica normalmente per tre anni ed alle sue disposizioni devono attenersi scrupolosamente il personale dipendente, i Volontari, nonché ogni Socio. In caso di vacanza della metà più uno dei suoi componenti senza che siano intervenute nomine sostitutive il Consiglio Direttivo decade, e con esso automaticamente decadono anche tutti gli altri organi elettivi; in questo caso il Presidente dell'Associazione dovrà convocare immediatamente l'Assemblea Generale per la rielezione.

In ogni caso tutti i componenti decaduti per scadenza naturale o per altre cause, restano in carica per la gestione ordinaria fino all'avvenuta accettazione dei successori. Il Consiglio Direttivo s'intende scaduto dalla delibera della convocazione dell'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali e da quel momento non potrà deliberare, fatti salvi casi di straordinaria urgenza ed importanza che possano nuocere alle attività dell'Associazione.

ART. 31 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti esterni al Consiglio Direttivo eletti contestualmente ad esso secondo le modalità definite dall'Art. 19. Nel caso in cui nessuno dei tre membri eletti sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in vigore, il Consiglio Direttivo dovrà nominare un quarto membro in possesso dei titoli e iscrizioni previste dalla legge. Il Collegio dei sindaci Revisori sorveglia l'amministrazione dell'Associazione, controlla i libri contabili, i conti e i bilanci annuali controfirmandoli.

All'Assemblea Generale Ordinaria presentano una relazione scritta sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

ART. 32 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci esterni al Consiglio Direttivo eletti contestualmente ad esso secondo le modalità definite dall'Art.19. All'interno del Collegio i Probiviri nominano un Presidente. Essi giudicano inappellabilmente in tutte le controversie sorte tra soci e soci, tra soci e amministratori quando sia richiesto almeno da una delle due parti.

Il Collegio dei Probiviri giudica altresì sulle sanzioni da applicare ai Soci quando questi ultimi vengano deferiti al loro giudizio dal Consiglio Direttivo. L'eventuale sanzione stabilita in base all'art. 11 sarà comunicata al Consiglio Direttivo per notifica ed applicazione.

ART. 33 – Forum dei giovani

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di un Forum dei giovani volontari, con funzioni di proposta e consultive.

ART. 34 – Esercizio finanziario e entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) Contributi di enti pubblici o privati;
- e) Entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti stabili dalle normative in vigore, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

ART. 35 – Patrimonio

Il patrimonio della Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare Croce d'Oro è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili;
- b) Titoli pubblici e privati;

c) Lasciti, legati a donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

ART. 36 – Residui di bilancio

I residui attivi che eventualmente si verificassero alla chiusura annuale delle varie gestioni, saranno destinati alla costituzione del fondo di riserva, o di altri fondi deliberati dall'Assemblea per far fronte a migliorie e potenziamento delle strutture previste per il futuro.

ART. 37 – Indisponibilità del capitale

Il capitale sociale dell'Associazione è indisponibile e non potrà essere oggetto di richiesta, neppure parziale, da parte di uno o più Soci.

ART. 38 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato in Assemblea Straordinaria appositamente convocata con avviso inviato a tutti i Soci in regola con i pagamenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 39 – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in alcun caso ripartito fra i Soci e sarà trasferito a titolo gratuito ad altre Associazioni di Pubblica Assistenza, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria di cui all'articolo precedente.

ART. 40 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi ed i regolamenti da esso derivati.

